

tutti esposti al rischio di inalazione di fibre di amianto, sostanza tossica e nociva prevista e regolata dal D. L.vo 15 agosto 1991 n. 277, dalla legge 27 marzo 1992 n. 257 e da ultimo dal d.l. 30 settembre 2003 n. 269 conv. mod. legge 24 novembre 2003 n. 326 e succ. mod. ed int., in concentrazioni superiori al limite di sicurezza previsto per legge (0,100 fibre litro per cm³ su un valore medio annuo di otto ore di lavoro al giorno), dal 6 marzo 1982 al 31 dicembre 1992 e quindi, tenuto conto dell'assenza, per il lasso di tempo suddetto, di periodi di fruizione di trattamenti di C.I.G. o C.I.G.S., non risultanti dall'estratto contributivo prodotto, per oltre dieci anni.

Condanna, pertanto, il convenuto INPS, Sede di Massa Carrara in persona del legale rappresentante pro tempore, a rivalutare a favore dei ricorrenti suddetti il periodo contributivo ~~amministrato~~ mediante applicazione del coefficiente maggiorativo normativamente previsto (1,50 valutabile quindi anche ai fini della maturazione del diritto alla pensione), oltre gli accessori di legge a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa a quella del saldo effettivo.

Condanna, inoltre, l'Ente convenuto alla refusione a favore del ricorrente delle spese di costituzione e rappresentanza in giudizio, che liquida, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, in via equitativa, in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore anticipatario e pone definitivamente a carico solidale dell'Ente stesso quelle relative alla disposta CTU, già in atti liquidate.

Visti gli artt. 431 e 447 C.P.C. dichiara la provvisoria esecutività della presente Sentenza.

Il Giudice

Dott. Augusto LAMA

